



COMUNE DI MONTEMESOLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 23 DEL 29/07/2015

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2015 - PROVVEDIMENTI

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MIRICOLA VITTORIA IMMACOLATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/07/2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to MIRICOLA VITTORIA IMMACOLATA

L'anno duemilaquindici addì VENTINOVE del mese di luglio alle ore 20,00, nella Sala del Consiglio Comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

PUNZI Vito Antonio
 SANTORO Angelo
 BASILE Michele
 MASSAFRA Antonia
 ALOIA Giovanni
 SCARANO Sebastiano
 CORO Antonio
 MAGLI Andrea
 BALLO Francesco
 ALBA Donato
 CAROLI Domenico
 SGOBIO Italo
 D'ERCHIE Anna Maria

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
PRESIDENTE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale **Cristina VENUTO**.

Presiede l'adunanza **Antonio CORO** nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente del consiglio introduce l'argomento all'O.d.G. e cede la parola all'assessore d.ssa Antonia Massafra che relaziona

Premesso che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 - o che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - o che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

Visto che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Considerato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 24/04/2007 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. N. 446/1997 il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione è stata determinata l'aliquota nella misura del 0,8%, con limite di reddito esente inferiore o uguale a Euro 6.800,00;
- detta aliquota non è stata modificata negli anni successivi e pertanto per l'anno 2015 l'aliquota vigente è sempre pari allo 0,8%;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione dell'Assessore Massafra; udito l'intervento del Consigliere Alba (All.1) e degli altri Consiglieri, come da trascrizione allegata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione:

Consiglieri Presenti:	13
Voti favorevoli:	9
Voti contrari :	2 (Alba, Caroli)
Astenuti:	2 (D'Erchie, Sgobio)

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8%, con limite di reddito esente inferiore o uguale a Euro 6.800,00 (giusto art.6 del Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF)
2. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa , oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, altresì, l'urgenza a provvedere

Con la seguente votazione:

Consiglieri Presenti:	13
Voti favorevoli:	9
Voti contrari :	2 (Alba, Caroli)
Astenuti:	2 (D'Erchie, Sgobio)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Antonio CORO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristina VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 04/08/2015

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Gabriella INTERNÒ

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to Gabriella INTERNÒ

Per copia conforme

Data, 04/08/2015

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

Gabriella INTERNÒ
